

SINTESI Ammortizzatori sociali DL n. 18/2020

È di prossima pubblicazione la circolare con le indicazioni operative, in applicazione delle recenti disposizioni del **DL n. 18 del 17/03/2020**, per l'accesso agli ammortizzatori sociali (CIGO, FIS e CIG in deroga) finalizzati alla gestione di situazioni di riduzione o sospensione delle attività aziendali in tutto il territorio nazionale connesse all'emergenza COVID-19.

Per le domande di **Cassa integrazione ordinaria** e di **Assegno ordinario (FIS)** con causale "emergenza COVID_19" sono introdotte deroghe ai requisiti ordinariamente previsti e modalità di accesso semplificate.

In sintesi, le disposizioni principali:

- Destinatari: i lavoratori dipendenti da datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23/02/2020;
- Periodo massimo concedibile: 9 settimane, anche retroattivamente a partire dal 23/02/20 e comunque entro la fine di agosto;
- Procedura di informazione e consultazione sindacale semplificata: da svolgersi anche in via telematica in massimo tre giorni;
- Ampliamento dei termini di presentazione delle domande: entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
- Valutazione nel merito delle domande semplificata: non implica la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell'evento;
- Non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile (CIGO) o delle 26 settimane nel biennio mobile (FIS) ai fini del computo della durata;
- Non si tiene conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile per il computo della durata massima complessiva del trattamento, né del limite di un terzo delle ore lavorabili;
- Non vanno verificate le 90 giornate di anzianità aziendale del lavoratore;
- I periodi di trattamento concessi a questo titolo sono neutralizzati ai fini delle successive richieste;
- All'Assegno ordinario (FIS) non si applica il tetto aziendale e il trattamento viene concesso anche ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- Per i periodi di trattamento concessi non è dovuto il versamento del contributo addizionale;
- I **Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi**, per il settore dell'artigianato e della somministrazione di lavoro, garantiscono con le medesime modalità l'erogazione dell'**Assegno ordinario**.

La **domanda di CIGO** o di **Assegno ordinario (FIS)** può essere presentata anche nel caso di **aziende per le quali risulti già attivata la CIGS e l'Assegno di Solidarietà (FIS)** alla data del 23/02/2020. E' possibile sospendere temporaneamente l'erogazione di questi trattamenti per accedere alla CIGO o all'Assegno Ordinario (FIS) con causale "emergenza Covid-19", a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività.

Per quanto riguarda la **Cassa Integrazione in deroga**, le Regioni e province autonome possono concedere per emergenza COVID_19 trattamenti di cassa integrazione in deroga, con decreto, a tutti i datori di lavoro privato (compresi quelli con meno di 6 dipendenti) che non possono avere accesso ad altri ammortizzatori sociali. Sono inclusi i datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esclusi invece i datori di lavoro domestico. E' previsto un accordo preventivo, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ad esclusione dei datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. Le domande vanno presentate alla regione e alle province autonome che le istruiscono, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e trasmettono quindi all'INPS il decreto di concessione con la lista dei beneficiari per il pagamento diretto. Il periodo massimo concedibile è pari a 9 settimane, a decorrere dal 23/02/2020 e per i dipendenti già in forza alla medesima data. Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Restano infine confermate le disposizioni previste dal DL n. 9 del 2 marzo 2020, agli artt. 15 (CIGD per i comuni della cd. "zona rossa", in Veneto: Vo') e 17 (CIGD per tutto il Veneto, a parte Vo').

Il DL 18/2020 prevede inoltre l'erogazione da parte dell'INPS di **un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo** alle seguenti categorie di lavoratori:

- Professionisti titolari di partita Iva e Co.co.co;
- lavoratori autonomi delle Gestioni speciali dell'AGO;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giorni di effettivo lavoro agricolo nel 2019;
- lavoratori iscritti al fondo dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri per il 2019.

Queste indennità non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Sono state previste anche **deroghe ai termini di presentazione per le domande di Disoccupazione agricola, Naspi e DisColl**

- Operai agricoli: prorogato il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola per il 2019 al 1° giugno 2020;
- NASPI e Dis-Coll: ampliati i termini di presentazione della domanda, per eventi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa verificatisi nel corso di tutto il 2020, da 68 a 128 gg;
- NASPI e Dis-Coll: per le domande presentate oltre l'8 giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, è fatta comunque salva la decorrenza dal 68° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro anziché dal 1° giorno successivo alla presentazione della domanda;
- Anticipazione NASPI: ampliati i termini di presentazione della domanda da 30 a 90 gg.
- Comunicazione reddito presunto annuo per inizio nuova attività lavorativa in corso di prestazione: ampliati i termini di presentazione della comunicazione da 30 a 90 gg.

Ad oggi, con il messaggio n. 1118 dell'11 marzo 2020 e la circolare operativa n. 38 del 12/03/2020, l'Istituto ha dato indicazioni operative per la presentazione delle domande di CIGO, Assegno Ordinario (FIS), CIGO per interruzione CIGS limitatamente a quanto previsto dal **DL n. 9 del 2/03/2020** per le aziende della cd "zona rossa" in relazione alle nuove causali:

- "COVID-19 d.l.n.9/2020" per CIGO e assegno ordinario FIS (art. 13)
- "COVID-19 – interruzione CIGS d.l.n. 9/2020" per aziende che stanno fruendo della CIGS e che devono sospendere il programma per il blocco totale dell'attività lavorativa (art.14).

